



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro

4252/2014

In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Giovanna Palmieri all'udienza dell'11 aprile 2014, all'esito della camera di consiglio pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Ai sensi ex art. 429 c.p.c. primo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n.19820 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, vertente

T R A

, elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell' Avv. to che lo rappresenta e difende
in virtù di mandato in margine al ricorso

RICORRENTE

E

, elettivamente domiciliata in Roma alla presso degli
Avv.ti Maddalena Boffoli e che la rappresentano e di-
fendono per procura a margine della memoria di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento inquadramento superiore e pagamento differenze retributive

Motivi in fatto e diritto

1. **Eccezione di difetto di legittimazione passiva**

sp

L'eccezione non merita di essere accolta alla luce della riportata fusione per incorporazione di _____ dal 1 luglio 2010 (pag. 5 memoria di costituzione) e quindi del successore dell'attuale convenuta nell'originario datore di lavoro del ricorrente.

2. Eccezione di giudicato

L'eccezione è parzialmente fondata alla luce della depositata motivazione della sentenza del 16 novembre 2004 di questo Tribunale con la quale si è espressamente negato il diritto all'inquadramento superiore nel livello 4° CCNL di categoria sia sulla scorta del CCNL applicabile che sulla scorta della precedente sentenza intervenuta tra le parti. Si osserva che oggetto della sentenza del 16 novembre 2004 è stato il periodo 11 gennaio 1993-31 dicembre 2001 e che entrambe le parti hanno dato atto all'odierno verbale di passaggio in giudicato di tale sentenza, prima dell'instaurazione del presente giudizio, con la conseguenza che per i crediti per mansioni superiori rivendicati col presente giudizio fino al 31 dicembre 2001 la domanda non merita di essere accolta in applicazione del principio del "ne bis in idem".

3. Accertamento di mansioni superiori dal 1 gennaio 2002 al 31 agosto 2008, data di cessazione del rapporto di lavoro

Alla luce delle produzioni documentali e deduzioni svolte da parte convenuta, difetta nella prospettazione del ricorrente idonea causa petendi. Ed invero parte convenuta ha dedotto l'avvenuta conclusione di accordo sindacale in data 11 febbraio 2002 (pag. 32 memoria) e parte ricorrente non ha contestato il contenuto dedotto come pertinente ad attribuire, per il personale dipendente, la qualifica superiore di capo operatore, mediante percorso di

8

formazione ad hoc e prova selettiva da superare. Risulta altresì dal prodotto doc. 7 di parte convenuta che il ricorrente, in conformità al citato accordo sindacale, ha superato la valutazione preliminare per l'ammissione al corso di formazione teorico-pratico e che in data 27 febbraio 2006 (doc. 8) il ricorrente è stato destinatario di cessazione del precedente ordine di servizio del 25 luglio 2005. Rispetto all'ammissione del ricorrente a procedura di valutativa di mansioni superiori così come di cessazione del percorso in data 27 febbraio 2006, parte ricorrente non ha dedotto in ricorso inadempimenti ravvisabili in capo al datore di lavoro ; ne consegue che parte ricorrente non ha titolo per vedersi attribuita la qualifica richiesta col ricorso di capo operatore, fondata in ricorso su disposizioni di CCNL e su esercizio di fatto di mansioni superiori, atteso che dette deduzioni non sono in linea col citato da parte convenuta accordo sindacale aziendale dell'11 febbraio 2002 e con l'avvenuto mancato superamento da parte del ricorrente del percorso volto ad attribuirgli la qualifica rivendicata.

4. Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alle spese di lite ; liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della controversia,(fino a 52.000 euro), nella misura minima prevista dal D.M. 55/2014, in relazione all'attività processuale svolta.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da
, con ricorso depositato il 30 maggio 2013 così provvede:

1. - Respinge le domande ;



2. - Condanna la ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 4039 per compensi professionali e spese, oltre accessori.

Roma 11 aprile 2014

Il Giudice
Dott.ssa  Palmieri

Direttore Amministrativo
D.ssa  Maria Concetta Carchidi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA LI. 11-4-14